

**Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto  
di notorietà nel procedimento di designazione e di nomina del  
Consiglio camerale 2023-2028**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Vicenza dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Vicenza sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e a prevenire ed eventualmente reprimere abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**ART. 2 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Vicenza sono puntuali o a campione e sono tra loro complementari. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli di cui al punto precedente avvengono, di norma, prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale del Veneto, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, i nominativi dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

**ART. 3 - CRITERI PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI ASSOCIATIVI TRASMESSI**

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011:
  - a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i

controlli a campione saranno effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale;

b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.

2. In base ai criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.

3. Per quanto concerne la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, con particolare riferimento all'elenco degli associati di cui all'allegato D al D.M. 156/2011, nel caso in cui per l'unico seggio assegnato rispettivamente alle predette organizzazioni e associazioni si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate o i file crittografati contenenti gli allegati D non sono aperti e sono custoditi agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.

#### **ART. 4 – CONTROLLI PUNTUALI**

1. Sono oggetto di controllo puntuale:

a) la presenza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 redatte in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Vicenza;

b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione provinciale di Vicenza da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;

d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione provinciale di Vicenza da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;

e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese al 31.12.2022;

f) la corrispondenza tra il codice ATECO delle imprese inserito negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;

- g) la corrispondenza tra il codice ATECO dichiarato negli elenchi e il codice ATECO presente al Registro delle imprese;
  - h) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
  - i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, industria, commercio e altri settori;
  - j) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, industria, commercio e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - k) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
  - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
  - m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - n) per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
  - o) la verifica delle imprese che si trovino in stato di fallimento o in liquidazione giudiziale alla data del 31 dicembre 2022 per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
  - p) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Le verifiche di cui al comma 1 saranno effettuate anche in forma automatica con l'ausilio di Infocamere ScpA, società in house del sistema camerale.
  3. Se a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei punti da e) a p) del comma 1, le imprese inserite negli elenchi non risultino iscritte al Registro delle Imprese o i dati risultino incoerenti, il Responsabile del Procedimento, comunicherà all'organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 5 marzo 2012).
  4. L'Associazione concorrente dovrà comunque ripresentare l'Allegato A nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.

5. E' facoltà del Responsabile del Procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

#### **ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 e hanno ad oggetto:

- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale alla data del 31/12/2022;
- b) il valore della quota associativa dovuta nell'anno 2021 e 2022 come desumibile dalle previsioni statutarie o deliberative di ciascuna organizzazione concorrente e secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta n. 16 del 23 febbraio 2023 relativamente alle soglie minime;
- c) la regolarità del versamento da parte dell'impresa dell'intera quota associativa annuale in coerenza con l'importo di cui al precedente punto b) (almeno una quota associativa annuale nel biennio 2021-2022);

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento di tipo «sistematico semplice»<sup>1</sup> utilizzando la funzione generatrice di numeri casuali denominata «RANDOMIZE TIMER», basata sull'orologio del sistema operativo, per scegliere il numero d'ordine della prima impresa da campionare e utilizzando un «passo», determinato sulla base della numerosità fissata, che individui il numero d'ordine delle altre imprese da inserire nel campione.

3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del Procedimento chiedono all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione presso la sede della Camera di Commercio della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita presso i locali della Camera di Commercio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

---

<sup>1</sup> L'estrazione di un campione casuale è eseguibile seguendo molteplici piani di campionamento. Nella prassi quando si dispone di elenchi ordinati il piano di campionamento più usato è quello «sistematico semplice» cioè si sceglie casualmente un numero d'ordine all'interno dell'elenco e sulla base della numerosità del campione si calcola il «passo» che individua i numeri d'ordine delle unità che rientrano nel campione. Il «passo» è il valore che è aggiunto al numero d'ordine dell'unità campionata in precedenza.

5. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta documentazione attestante:

- a. iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione di categoria;
- b. importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2021 e 2022;
- c. regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione.

6. Se, a seguito del controllo a campione di cui ai punti precedenti del presente articolo, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione verrà raddoppiata;

7. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare;

8. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si richiama il contenuto della nota MISE n. 39517 del 7 marzo 2014 e le seguenti soglie minime entro le quali le quote associative annuali sono considerate "di importo non meramente simbolico" come stabilito dalla Giunta con provvedimento n. 16 del 23 febbraio 2023:

- per il settore agricoltura: maggiore o uguale a € 15
- per il settore industria: maggiore o uguale a € 150
- per tutti gli altri settori: maggiore o uguale a € 50

## **ARTICOLO 6 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE IMPRESE ISCRITTE A PIÙ ASSOCIAZIONI**

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 39517 del 7 marzo 2014, introduce ulteriori modalità di controllo a campione.

2. Sull'intera popolazione costituita dall'elenco delle imprese risultanti, a seguito dei controlli automatici effettuati con l'ausilio di Infocamere, iscritte a due o più associazioni

di categoria, sarà estratto un campione di numerosità pari al 5% del totale con la procedura di cui all'art. 5 comma 3 fino ad un massimo di 30 imprese.

3. Allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura, non saranno sottoposte a verifica le posizioni duplicate estratte e riferite a settori ove si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento e non siano presenti organizzazioni concorrenti o contro interessate.

4. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

#### **ART. 7 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 ed hanno ad oggetto rispettivamente l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori.

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione sindacale o associazione di consumatori. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento di tipo «sistematico semplice»<sup>2</sup> utilizzando la funzione generatrice di numeri casuali denominata «RANDOMIZE TIMER», basata sull'orologio del sistema operativo, per scegliere il numero d'ordine del primo iscritto da campionare e utilizzando un «passo», determinato sulla base della numerosità fissata, che individui il numero d'ordine degli altri iscritti da inserire nel campione.

3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del procedimento chiedono all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione presso la sede della Camera di Commercio della seguente documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

- per i lavoratori: la documentazione attestante che gli iscritti estratti siano effettivamente dipendenti di impresa della circoscrizione provinciale della Camera di Commercio di Vicenza alla data del 31/12/2022;

---

<sup>2</sup> L'estrazione di un campione casuale è eseguibile seguendo molteplici piani di campionamento. Nella prassi quando si dispone di elenchi ordinati il piano di campionamento più usato è quello «sistematico semplice» cioè si sceglie casualmente un numero d'ordine all'interno dell'elenco e sulla base della numerosità del campione si calcola il «passo» che individua i numeri d'ordine delle unità che rientrano nel campione. Il «passo» è il valore che è aggiunto al numero d'ordine dell'unità campionata in precedenza.

- per i consumatori: la documentazione attestante che gli iscritti estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione della circoscrizione provinciale della Camera di Commercio di Vicenza alla data del 31/12/2022, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo n. 206/2005, cioè negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali sulla materia.

4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **ART. 8 – CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ha un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.